

Corte appello Napoli, 17/06/2022, n. 2783

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)**

Oggetto: **Altri contratti d'opera**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile

In persona dei magistrati:

Dott. Eugenio Forgillo

Presidente

Dott. Pasquale Maria Cristiano

Consigliere

Avv. Flora de Caro

Giudice Ausiliario -

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo di appello iscritto al numero 1387 del ruolo generale degli affari civili

contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2014 avverso la sentenza

del Tribunale di Napoli numero 13443 pubblicata il 28 novembre 2013 e non

notificata, avente a oggetto contratti atipici e vertente

tra

Pr. Em. (cf (omissis)), nella qualità di guardiano del "Trust Navalcarena Group spa in liquidazione", rappresentato e difeso dall'Avv.

Francesco Mandara (cf (omissis)), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Guantai Nuovi, 5, nello studio dell'Avv. Marco Guaglianone, giusta

procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax

(omissis) - pec studiolegalemandara@pec-giuffre.it);

appellante

e

Fallimento Navalcarena Group spa in liquidazione - numero 43/2011

- (p. iva (omissis)), in persona del Curatore Fallimentare Dott. Luciano

Parente, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Fimmanò (cf

(omissis)), elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Na., Centro Direzionale, Is. E2, Pa. Fu. sc. b, giusta provvedimento del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2014 e procura alle liti in calce alla comparsa

di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax (omissis) - pec

(omissis));

appellata

nonché

Ma. Am., già contumace

appellata

nonché

Mi. Pr., già contumace

appellato

nonché

Andreagiorgio Be., in proprio e nella qualità di Tr. del Trust

Navalcarena

Group spa in liquidazione, già contumace

appellato

nonché

Riemm Italia srl, già contumace

appellata

CONCLUSIONI

All'udienza del 26 ottobre 2021, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano

riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il fallimento “NAVALCARENA GROUP S.P.A. in liquidazione” conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli Bensi Andreagiorgio, Em. Pr., questi anche nelle rispettive qualità di Tr. e Guardiano del Trust Navalcarena Group spa in liquidazione, Am. Ma., Pr. Mi., gli ultimi due soci della società e beneficiari finali del trust, e Riemm Italia srl per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto istitutivo del "Tr. NAV ALCARENA

Group s.p.a. in liquidazione" (per atto del Notaio doti. En. Ch. Da. del 25 maggio 2010 - np. 174760 racc. 37593);

2) in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inopponibilità ai creditori, quindi, al fallimento attore, dell'atto istitutivo del “Tr. NAVALCARENA Group s.p.a. in liquidazione” (per atto del Notaio dott. Enrico Chiodi Daelli del 25 maggio 2010 - rep. 174160 racc. 37593);

3) in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inopponibilità ai creditori e, quindi, al fallimento attore, dei singoli atti di disposizione effettuati in esecuzione del programma istitutivo del “Tr. NAVALCARENA Group s.p.a. in liquidazione”, e tra gli altri dei beni mobili registrati e delle partecipazioni societarie come indicati in atto, nonché del contratto di noleggio del 2 gennaio 2009 prodotto sub doc. 35, oltre che di quelli non noti alla Curatela ed effettuati dal Tr., in quanto tutti

evidentemente compiuti in dolosa preordinazione, consapevole frode ed in danno ai creditori e, comunque, conoscendo lo stato di insolvenza della società disponente - poi dichiarata fallita - ed in quanto tutti negozi in frode alla legge e privi di qualsivoglia pubblicità legale, commerciale, e di informativa ai creditori o, comunque, simulati;

4) condannare per l'effetto il sig. Andreagiorgio Be.ì, il sig. Mi. Pr., il sig. Em. Pr., la sig.ra Ma. Am., nonché la Riemm Italia s.r.l., alla restituzione di tutti i beni oggetto dei singoli atti di disposizione effettuati in esecuzione del programma istitutivo del "Tr. NAVALCARENA Group s.p.a. in liquidazione": e tra gli altri dei beni mobili registrati e delle partecipazioni societarie come indicati nel presente atto, nonché di quelli di cui al contratto di noleggio del 2 gennaio 2009 prodotto sub doc. 35, oltre che di quelli non noti alla Curatela ed effettuati dal Tr.; ovvero, in caso di impossibilità della restituzione, condannare i medesimi al risarcimento per un importo pari all'equivalente valore monetario, nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito dell'attività istruttoria e, in ogni caso, di tutti gli altri maggiori danni derivanti dal depauperamento e, comunque, dalla riduzione del relativo valore;

5) condannare il sig. Andreagiorgio Be.ì, il sig. Mi. Pr., il sig. Em. Pr., la sig.ra Ma. Am., nonché la Riemm Italia s.r.l., in solido e/ o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di tutti i danni in favore del fallimento, nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito dell'attività istruttoria, davanti alla massa dal depauperamento subito dai beni conferiti in trust e, tra gli altri, dei beni mobili registrati e delle partecipazioni societarie come indicati nel presente atto, nonché di quelli di cui al contratto di noleggio del 2 gennaio 2009 prodotto sub doc. 35, oltre che di quelli non noti alla Curatela ed effettuati dal Tr.;

6) condannare il sig. Andreagiorgio Be., il sig. Mi. Pr., il sig. Em. Pr., la sig.ra Ma. Am., nonché la Riemm Italia s.r.l., in solido e/ o per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in favore del fallimento, della somma pari al valore dei beni ceduti (ed indicati nel corpo dell'atto dal Tr. alla CO.TE.CO. di To. Ca. An. e C. s.n.c. (con sede in Torre del Greco via (omissis)) ed al sig. Bo. Lu. (nato a Torre del Greco il 1951 ivi residente alla via (omissis) - C.F. (omissis)), nell'importo che sarà quantificato in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria.

Si costituiva in giudizio il solo Trust Navalcarena Group spa in liquidazione, in persona del Guardiano, Pr. Em., resistendo alla domanda, affermando la piena validità del Tr. e l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria, sia fallimentare che ordinaria.

Il Tribunale con la gravata sentenza, sul duplice rilievo che un trust liquidatorio originariamente lecito, sovrapponendosi alla liquidazione fallimentare, vi entra in conflitto e, pertanto, non è compatibile la sua conservazione in caso di sopravvenuto fallimento, che, inoltre, un trust liquidatorio istituito quando l'impresa era già insolvente si configura come un atto privatistico che mira dissimulatamente a sottrarre agli organi della procedura liquidatoria i beni, riteneva, nel caso concreto, che la causa perseguita dal disponente collidesse con le norme di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aj., con nullità dell'atto istitutivo del trust e dell'effetto segregativo che ne era scaturito. Il giudice di primo grado, pertanto, dichiarava la nullità del Tr. siccome atto in frode alla legge in quanto diretto a eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 1344 cc, ordinando, altresì, agli Organi del Tr. e a chiunque detenesse i beni segregati riconducibili alla Navalcarena Group spa in liquidazione di consegnarli immediatamente nella libera disponibilità del Curatore del Fallimento Navalcarena Group spa in liquidazione.

Avverso la sentenza proponeva appello Pr. Em., nella qualità di Guardiano del “Trust Navalcarena Group spa in liquidazione”, con atto di citazione consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 28 marzo 2014, chiedendo riformarsi il provvedimento e dichiararsi la validità del Trust Navalcarena Group spa in liquidazione con rigetto delle richieste di inefficacia avanzate dalla curatela fallimentare, affidando il gravame a quattro motivi così rubricati:

1) Violazione di legge ex art. 100 cpc nella parte in cui la sentenza non rileva la carenza di interesse ad agire della curatela fallimentare, la quale sulla base dell'atto istitutivo del trust artt. 24 e 21, nonché delle norme sul mandato in particolare nella parte in cui il giudicante di prime cure afferma: “la società (ndr Navalcarena in bonis) è stata posta in liquidazione il giorno prima dell'istituzione del trust quando già era insolvente e perciò non avrebbe potuto, alla luce della normativa italiana, governare da sé la liquidazione ... al di fuori di una procedura concorsuale che garantisse, attraverso il controllo degli organi pubblici della procedura ed anzitutto del ceto creditorio, il controllo dell'esito della liquidazione, del corretto riparto del ricavato nel rispetto delle cause di prelazione, in definitiva la realizzazione della par condicio creditorum”;

2) Falsa ed errata applicazione ed errata motivazione nella parte in cui il giudicante ritiene di dover “valutare se l'atto istitutivo del trust è o non è portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi a alla semplice definizione dello scopo ma estendendo l'analisi al programma che si è fissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dare vita al trust....”;

3) Violazione e falsa applicazione della normativa fallimentare nella parte in cui il giudicante ritiene il Tr. incompatibile con le stesse;

4) Violazione di legge, errata valutazione fattuale ed illegittimo inversione dell'onere della prova nella parte in cui il giudicante di prime cure (si impugneranno i singoli punti nel corso del medesimo capo in quanto l'uno subordinato all'altro e per facilità espositiva e di critica): “orbene sussistono indici rilevatori del fatto che la istituzione del Tr. sia stata preordinata a frodare i creditori nei termini sopra delineati...”.

Con comparsa depositata il 20 luglio 2015 si costituiva in giudizio il Fallimento Navalcarena Group spa in liquidazione, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto.

Acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all'udienza del 14 aprile 2016 l'appellante depositava prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello agli altri contraddittori e le parti chiedevano concordemente rinvio per trattative di bonario componimento della lite.

Riimm srl, Be. Andreagiorgio, Pr. Mi. e Am. Ma., già contumaci, non si costituivano in giudizio.

Venivano disposti rinvii per assenza del relatore, carico del ruolo e, infine, all'udienza del 8 ottobre 2020, non rinvenendosi in atti le produzioni di parte appellante del primo grado, la Corte assegnava termine di 30 gg per procedere alla ricostruzione del fascicolo di parte, il quale però non risulta ricostruito e versato in atti, telematicamente o in formato cartaceo, né sono state proposte istanze che chiariscano la ragione della mancata ricostruzione.

A seguito della riassegnazione del processo a questa Sezione, con provvedimento del Presidente del 19 gennaio 2021, all'udienza del 26 ottobre 2021, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni depositate dalle parti costituite come rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione, previa

concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con ordinanza in pari data ritualmente comunicata il 28 ottobre 2022 dalla Cancelleria. Il solo appellato depositava comparsa conclusionale.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla difesa del fallimento, non è fondata poiché il gravame contiene sufficientemente argomentate censure al provvedimento impugnato.

Con primo motivo di doglianza la difesa appellante lamenta che il Tribunale non abbia rilevato la carenza di interesse ad agire in capo alla curatela, la quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 21.2 dell'atto istitutivo, nella sua qualità di disponente poteva revocare il guardiano e nominarsi Tr., procedendo in tal modo a sciogliere il trust ovvero utilizzarlo per la liquidazione, considerato che la legge fallimentare permette al curatore di istituire Tr. e comunque prevede addirittura l'istituto del concordato preventivo con liquidazione a mezzo trust. La censura è priva di fondamento.

Ai sensi dell'atto istitutivo del trust, art. 20.1, la nomina del Tr. al momento dell'istituzione del Tr. compete al soggetto che ricopre protempore l'ufficio della Disponente società "Navalcarena Goup spa in liquidazione". Difatti l'allora liquidatore, Be. Andreagiorgio, comparso per la Disponente, nominò sé stesso Tr..

Ai sensi dell'art. 20.2, verificandosene la necessità, il potere di nominare/sostituire il Tr. compete al Guardiano.

L'art. 24 prevede, poi, al punto 2, che il guardiano possa essere revocato per imperita, negligente o imprudente esecuzione degli obblighi a lui affidati e, ai sensi del successivo punto 3, il potere di revoca/sostituzione compete al beneficiario finale di cui all'art. 14.2 (i soci della Navalcarena Group spa in liquidazione).

Come ben si vede, mancando qualsiasi atteggiamento collaborativo da parte del Tr., del Guardiano e dei Beneficiari finali, il Curatore non avrebbe mai potuto disporre del Tr., non assumendo né la qualità di guardiano né di beneficiario finale.

Il secondo e terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.

Con secondo motivo di gravame la difesa appellante, censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che il trust che venga disposto a tutela dei creditori nel momento in cui l'impresa era già insolvente, risulta del tutto incompatibile con il combinato disposto degli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aj. (ratificata con L.364/1989), con conseguente nullità dell'atto istitutivo del Tr. e dell'effetto segregativo che ne è scaturito.

Argomenta l'appellante come l'art. 15 della Convenzione dell'Aj. preveda - nell'affermare che la Convenzione stessa non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro quando con un atto volontario non si possa derogare, in particolare per quanto qui interessa, alla protezione dei creditori in caso di insolvenza (lett. e) - che qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.

La menzionata disposizione di legge non prevede la nullità del trust ma impone un intervento conservativo degli scopi ultimi del trust da parte del giudicante e, pertanto, la declaratoria di nullità da parte del Tribunale sarebbe sanzionatoria e non rispettosa del volere della legge.

Con terzo motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del trust, quando la società si trovava già in stato di insolvenza, si pone in radicale contrasto con le norme di ordine pubblico finalizzate alla tutela del ceto creditorio.

Argomenta, in primis, l'appellante che a seguito delle modifiche della Legge Fallimentare, succedutesi negli anni, è stata in misura crescente via via imboccata la strada della privatizzazione delle procedure concorsuali e che la dichiarazione di fallimento non è più, oggi, lo sbocco necessario e ineludibile delle procedure negozializzate. Inoltre, l'ordinamento giuridico conosce altri strumenti di autonomia privata, quali la cessio bonorum, rispetto ai quali non è mai stata invocata l'originaria nullità per il caso che l'impresa si trovasse in stato di insolvenza all'epoca della conclusione del contratto.

Nel trust in questione, tra l'altro, erano inseriti beni, quali la Primi Italia srl, che non avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori, dunque, si dubita che l'intento perseguito col trust fosse quello di ostacolare il soddisfacimento dei creditori. Il Tr. non sarebbe simulato ma al contrario vantaggioso per i creditori giacché i beni della società sarebbero stati preservati e sottratti alle aggressioni esecutive dell'Equitalia, questa indicata dall'appellante quale “causa in concreto” sottesa all'istituzione del trust (pag. 25 appello); azioni che sarebbero state palesemente illegittime, tanto che, successivamente, erano state dimezzate dal GD nel loro ingiusto ammontare.

Ininfluyente sarebbe la critica del primo giudice in ordine alla costituzione del trust come preordinata a consentire alla società di cancellarsi dal registro delle imprese, anticipando il termine annuale per la declaratoria di fallimento, rispetto alla quale i creditori sono protetti dal regime di pubblicità.

La difesa appellante afferma, poi, che è sicuramente vero che il trust liquidatorio non può sopravvivere all'intervenuto fallimento poiché, in tale evenienza, si creerebbero due procedure con identità di scopo dove la prevalenza deve attribuirsi alla procedura pubblica, lo scopo del trust diviene, quindi, impossibile. In ragione della circostanza che il settlor - disponente - dopo la costituzione del trust esce di scena, inapplicabili alla fattispecie sarebbero le norme di cui agli artt. 72 e ss LF, che disciplinano il subentro del curatore fallimentare nei rapporti di cui è titolare il fallito di durata o non ancora esauriti.

Secondo la legge di Jersey, l'Autorità Giudiziaria sollecitata dal trustee ben può dichiarare l'impossibilità di raggiungimento dello scopo e, ai sensi della medesima legge, art. 51, il curatore ben può ottenere dal giudice la devoluzione dei beni del trust alla massa fallimentare. Erronea dunque sarebbe la declaratoria di nullità del trust effettuata dal Tribunale, consentita solo quando l'atto viola direttamente il divieto imposto dalla legge imperativa, non ricorrente nel caso di specie.

I motivi sono manifestamente infondati.

L'art. 18 della convenzione dell'Aj. chiarisce che “Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico”.

L'art. 51 (Applications to and certain powers of the court - Istanze e poteri della corte) della legge di Jersey, richiamato dall'appellante, attribuisce, al punto 2 b), al giudice espressamente il potere di “emettere una dichiarazione circa la validità o la riconoscibilità di un trust” (The court may, if it thinks fit – b) make a declaration as to the validity or the enforceability of a trust).

E', pertanto, evidente che il potere del giudice di dichiarare la nullità del trust non solo non sia contrario alla Convenzione dell'Aj., che non lo esclude espressamente preservando, invece, l'insieme

delle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ma è anzi specificatamente previsto dalla legge scelta dai contraenti (Je. La.) come regolatrice del Tr. (punto 9.1 atto istitutivo).

Me. appena in conto sottolineare che neanche l'appellante dubita che la nullità del trust possa essere dichiarata per violazione diretta delle norme imperative, a protezione delle quali è posto l'art. 1344 cc, con conseguente nullità del negozio in frode alla legge, che persegue una finalità vietata in assoluto dall'ordinamento, talché, una volta accertata l'illegittimità del negozio, irrilevanti diventano le facoltà concesse dall'art. 51 Legge di Jersey, al fine di ottenere provvedimenti di gestione del trust. La doglianza si risolve, dunque, non tanto in una censura delle motivazioni sottese alla decisione bensì alla scelta dello strumento di tutela operata dal curatore del fallimento.

Con quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha statuito che l'istituzione del trust fosse preordinata a frodare i creditori secondo indici rilevatori, specificatamente contestati dalla difesa appellante, invocando la modifica della sentenza con una pronuncia che affermi “lo stato di insolvenza della Navalcarena non è stato provato dalla Curatela Fallimentare, la quale non può onerare della prova positiva il convenuto trust”. Nonostante la espressa conclusione volta a ottenere la modifica dell'accertamento incidentale è però evidente come il motivo di appello sia articolato nel senso più ampio di censurare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il negozio fosse preordinato a frodare i creditori.

In particolare, con riguardo agli indicatori di cui il primo giudice ha tenuto conto, vengono evidenziati i seguenti elementi:

1) sullo stato di insolvenza che il Tribunale ha ritenuto sussistente in ragione dell'esistenza di un debito di circa € 4.000.000,00 con Equitalia Polis, per il quale era stata chiesta una dilazione di pagamento, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che i pagamenti concordati era stati regolarmente effettuati sino a marzo 2010, quando poiché Equitalia non provvedeva a sgravare quanto dovuto la società non ha voluto continuare a pagare ed ha provveduto a costituire il trust allo scopo di tutelare i creditori dall'aggressività dell'agente di riscossione;

2) l'esistenza di 12 procedure esecutive proposte dall'agente di riscossione e risultate infruttuose, è circostanza erroneamente affermata dal Tribunale poiché le predette procedure sono state rinunziate da Equitalia poiché i crediti azionati erano già stati pagati;

4) erronea sarebbe anche l'affermazione che al momento dell'istituzione del trust risultava un disavanzo di e 1.736.989,22 poiché il bilancio per l'anno 2009 era in pareggio;

5) l'affermazione del Tribunale che l'attività liquidatoria non ha mai avuto inizio non terrebbe conto delle attività invece intraprese per il recupero degli indebiti giacché erano state avviate azioni nei confronti di istituti bancari per anatocismo e indebitto oggettivo. Le azioni per il recupero dei crediti smentiscono l'assunto che il trust sarebbe rimasto inattivo;

7) il giudice avrebbe travisato il testo dell'atto istitutivo del trust, ritenendo che la guardiano competesse unicamente il potere di promuovere una revisione della gestione del trust, ai sensi dell'art. 25, laddove, invece, il guardiano aveva anche il potere di revocare e sostituire il trustee;

9 e 10) ininfluenza era la circostanza, pur evidenziata dal giudice che i creditori non avessero tratto alcun vantaggio economico dal trust vedendosi costretti a presentare domanda di ammissione al passivo poiché questi erano tenuti per legge a presentare tempestivamente le istanze di ammissione. Mentre, in ordine alla considerazione che il curatore non avesse ottenuto alcun rendiconto della gestione del trust era carente la prova che il curatore lo avesse effettivamente chiesto al trustee, il

quale, in ogni caso, era stato revocato per negligenza dal guardiano. Il curatore, inoltre, sostituitosi al disponente ai sensi dell'art. 20.5 dell'atto istitutivo non aveva titolo per chiedere il rendiconto non essendo né il guardiano né il beneficiario.

A fronte di tali argomentazioni la difesa appellante ritiene non provato lo stato di insolvenza della società al momento dell'istituzione del trust. Quanto allo stato di insolvenza della società, la questione è superata dalla definitività del fallimento della Navalcarena Group spa in liquidazione, giacché con sentenza 2472/2015, prodotta in atti dalla curatela, la Corte di Appello, a seguito di rinvio della Cassazione, ha definitivamente giudicato sul reclamo proposto ex art. 18 LF.

Lo stato di insolvenza della società è già da sé un grave indicatore che l'atto istitutivo del trust fosse preordinato a frodare i creditori, in ragione dell'effetto segregativo dei beni della società.

Peraltro, sul punto, non sfugge la pacifica ammissione della difesa appellante, la quale ha chiaramente affermato che la "causa in concreto" del trust, più propriamente il motivo che viene in rilievo ex art. 1345 cc, era quello di sottrarre il patrimonio sociale alle aggressioni esecutive di Equitalia, la quale non aveva, come inizialmente paventato, un credito di circa € 4.000.000,00 bensì unicamente di € 1.000.000,00 (pag. 25 appello), precisamente, come risulta dall'ammissione allo stato passivo, € 1.091.520,00.

Non sono oggetto di contestazione o censura alcuna le circostanze, della quali ha dato atto il Tribunale in sentenza ai nn. 3 e 8, che la dilazione di pagamento chiesta dalla Navalcarena Group a Equitalia fosse stata revocata il 24 maggio 2010, ovvero il giorno precedente l'istituzione del trust e, inoltre, che vi fosse stato, con l'istituzione del trust, il conferimento dell'intera azienda, di tutte le società riconducibili alla famiglia Pr. e di tutte le partecipazioni sociali dei componenti la famiglia, atto questo, per quanto sopra evidenziato, dichiaratamente preordinato a rendere non aggredibili da parte del creditore Equitalia i beni sociali.

Non è, quindi, revocabile in dubbio che la società, in luogo di utilizzare i corretti strumenti posti a disposizione dall'ordinamento giuridico per opporsi alle asserite "aggressioni esecutive" di un creditore (impugnazione delle cartelle esattoriali, opposizione all'esecuzione, azioni di accertamento negativo, ecc ...) abbia utilizzato lo strumento del trust liquidatorio, istituito nel momento in cui la stessa versava già in stato di insolvenza, rilevandosi dallo stato passivo, di circa

€ 3.600.000,00 numerosi e consistenti altri debiti, abbia abusivamente utilizzato il trust, come correttamente rilevato dal Tribunale, in frode ai creditori per sottrarsi alla legislazione concorsuale.

I rilievi mossi agli indicatori individuati dal giudice risultano insufficienti a condurre a una diversa valutazione dei fatti, anche tenuto conto che la documentazione di primo grado, alla quale la difesa appellante fa riferimento (bilancio, procedure esecutive, conteziosi bancari), non è stata ricostruita senza alcuna motivazione dall'appellante, non può essere valutata e, in ordine allo stato di insolvenza, soccorre l'ormai definitività dell'accertamento da parte del Tribunale fallimentare. Inoltre, le circostanze estremamente rilevanti quanto all'illiceità dei motivi e alla violazione di norme imperative di legge, della coincidenza dell'istituzione del trust con la revoca della rateizzazione del debito Equitalia e lo spossessamento dell'intero patrimonio della famiglia Pr. conferiti nel trust, non sono neanche oggetto di censura o argomentazione alcuna da parte della difesa appellante.

Significativo è, infine, il comportamento tenuto nella vicenda da parte del Tr., nelle persone del Tr., del Guardiano e dei Beneficiari finali, nessuno dei quali ha offerto la indispensabile collaborazione

alla curatela (l'appellante, a pag. 33 dell'appello, deduce, persino, che non vi sia prova che il curatore abbia chiesto il rendiconto al trustee, rendiconto che, comunque, sulla base dell'atto istitutivo, non aveva titolo per ottenere).

Il curatore, ove il Tr., ovvero il Guardiano e, infine, in caso di negligenza di entrambi, i beneficiari finali avessero posto i beni del trust a disposizione del fallimento, ben avrebbe potuto, in tale diverso caso e senza necessità di azioni giudiziarie, entrare nella disponibilità dei beni sociali. L'art. 51.1 della Legge di Jersey, più volte menzionato dalla difesa appellante, consente, difatti, in primis al Tr. di rivolgersi al giudice “per ottenere direttive relative alla modalità in cui il trustee potrebbe o dovrebbe agire con riguardo a qualsiasi questione inerente il trust” (A trustee may apply to the court for direction concerning the manner in which the trustee may or should act in connection with any matter concerning the trust), analoga facoltà è riconosciuta, al punto 3, al guardiano e al beneficiario, che non le hanno esercitate, essendo, anzi, imperniata la difesa del trust sul mancato esercizio delle dette facoltà da parte del curatore, il quale, invece, in presenza di un negozio in frode alla legge, non vi aveva, come già chiarito alcun obbligo.

Il trust, in conclusione, non solo non ha collaborato con la curatela ma ha, anzi, frapposto strenua opposizione, sia mediante omissione di comportamenti dovuti sia con la proposizione di azioni giudiziarie volte, con evidenza, a procrastinare l'acquisizione dei beni sociali al fallimento, confermando con tale condotta come la protezione dei creditori sociali non fosse il reale scopo del trust, la cui nullità, per essere stato nel caso concreto istituito in frode alla legge, va confermata.

La decisione del Tribunale è, infine, conforme, al principio affermato da Cass.

10105/2014, la quale non registra pronunce di segno contrario: “Ov., pertanto, la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, l'ordinamento non può accordarvi tutela. Il trust, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata - in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee - determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società settlor il patrimonio stesso”, dunque, “Il trust deve essere sconosciuto dal giudice del merito, ogni volta che sia dichiarato il fallimento per essere accertata l'insolvenza del soggetto, ove l'insolvenza preesistesse all'atto istitutivo. Dalla dichiarazione di fallimento deriva, quindi, l'integrale non riconoscimento del trust, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e) della Convenzione, ponendosi esso oggettivamente in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio e per il fatto stesso che non consente il normale svolgimento della procedura a causa dell'effetto segregativo, il quale impedirebbe al curatore di amministrare e liquidare l'azienda ed, in generale, i beni conferiti in trust”.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al dm 55/2014 e, dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato come indeterminabile, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo allo scaglione tariffario da € 260.000,00 a € 520.000,00, determinandole, in applicazione dei valori minimi, in € 10.700,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Nulla va disposto sulle spese per le altre parti processuali, non costitutesi in giudizio.

Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 13443 pubblicata il 28 novembre 2013, proposto da Pr. Em., nella qualità di guardiano del “Trust Navalcarena Group spa in liquidazione”, nei confronti di Fallimento Navalcarena Group spa in liquidazione - numero 43/2011 nonché Be. Andreagiorgio, Pr. Mi., Am. Ma. e Riemm Italia srl, così dispone:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) condanna Pr. Em., nella qualità di guardiano del “Trust Navalcarena Group spa in liquidazione”, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Fallimento Navalcarena Group spa in liquidazione - numero 43/2011, in persona del curatore, liquidate in € € 10.700,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU

Spese di Giustizia.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2022

Il Giudice Ausiliario estensore dott. Eu. Fo.

Il Presidente avv. Flora de Caro